



# COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

## ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 15.04.2020

Oggetto: **INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 15 APRILE 2020 AVENTE PER OGGETTO: "MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 3 MAGGIO 2020".**

### IL SINDACO

.....O M I S I S S.....

### ORDINA

adottare nel territorio comunale **dalla data del 14 Aprile 2020 e fino al 03 Maggio 2020** le seguenti limitazioni e/ o divieti:

1) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza e verso luoghi di villeggiatura;

2) divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. E' consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;

3) disporre la chiusura al pubblico nei giorni feriali, alle ore 13.00, delle attività e degli esercizi commerciali, diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, di seguito specificati:

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;

- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

4) che nei giorni feriali osservano il normale orario di apertura le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, nonché le attività produttive commerciali qui di seguito specificate:

- Manutenzione e riparazione di autoveicoli ( codice ateco: 45.2);
- Commercio di parti e accessori di autoveicoli ( codice ateco 45.3);
- per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (codice ateco: 45.4);
- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (codice ateco: 71);
- Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (codice ateco: 95.12.01);
- Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (codice ateco: 95.12.09);
- Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco: 95.22.01).

5) che gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti:

- a) all'uso costante di mascherina;
- b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

6) la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) con esclusione delle seguenti attività:

-servizi di pompe funebri e attività connesse;

7) la chiusura di sale giochi, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

8) la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;

9) la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

10) la sospensione dell'attività commerciale ambulante non diretta alla vendita di soli generi alimentari. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni;

11) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione, con esclusione della domenica e dei giorni festivi, con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

12) la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

13) E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

- 14) di dare atto che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sindacale comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave;
- 15) **di disporre** che la presente ordinanza avrà validità fino a nuovo provvedimento;
- 16) **di disporre** la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:
  - Prefetto di Palermo ([prefettura.prefpa.interno.it](mailto:prefettura.prefpa.interno.it))
  - Presidente della Regione Siciliana ([segreteria.generale.regione.sicilia.it](mailto:segreteria.generale.regione.sicilia.it))
  - [ufficio.stampa.presidenza.regione.sicilia.it](mailto:ufficio.stampa.presidenza.regione.sicilia.it));
  - Protezione Civile Regionale: ([dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it))
  - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri ([tpa28549.carabinieri.it](mailto:tpa28549.carabinieri.it));
  - Comandante della Polizia Municipale ([vincenzo.lamendola54.it](mailto:vincenzo.lamendola54.it));
- 17) **di disporre** la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" > "*Interventi straordinari e di emergenza*" e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti, con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- 18) **di rendere noto** che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO**  
**Dott. Ing. Felice Guglielmo**